



**A.N.T.I.C.O.**

*ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTELA IL COMPARTO DELL'ORO*

\*\*\*\*\*

## **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XVII Legislatura**

**6<sup>^</sup> Commissione Finanze e Tesoro**

### **AUDIZIONE**

del Presidente Dottor Nunzio Ragno

**ATTO DI GOVERNO N. 390**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170

Roma, 21 marzo 2017

## QUADRO INTRODUTTIVO

Il mondo dell'oro è un insieme complesso di attività e di soggetti finalizzato al commercio dell'oro da investimento (lingotti, monete d'oro, ecc.) e degli oggetti preziosi (monili, gioielli, ecc.) ruotando intorno alle fasi di lavorazione, trasformazione e fusione del materiale d'oro ad uso industriale ricavato sia da fonti primarie (miniere, giacimenti, rocce, ecc.) che dalla fusione degli stessi oggetti preziosi usati e rottamati.

Le Leggi di riferimento che, ad oggi, sovrintendono il comparto aurifero (del commercio degli oggetti preziosi, sia nuovi che usati, e dell'oro da investimento e industriale) sono classificabili in due categorie:

- 1) Legge n. 7 del 17 gennaio del 2000, che regola il commercio dell'oro da investimento e del materiale d'oro ad uso industriale, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione presso la Banca d'Italia (UIF) all'Albo degli Operatori Professionali in Oro (O.P.O.), previo il possesso di requisiti soggettivi e oggettivi;
- 2) Regio Decreto n. 773 del 18 giugno del 1931, ovvero T.U.L.P.S., che regola il commercio, la mediazione e la fabbricazione degli oggetti preziosi, il cui esercizio necessita del rilascio di una Licenza di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 127 e del relativo registro di cui all'art. 128. Proprio in questa ultima categoria, a causa dell'assenza di una normativa specifica, ricadono i soggetti cosiddetti "**COMPRO ORO**", cioè le aziende dedite all'acquisto di oggetti preziosi usati (destinati a fusione e/o commercializzati nuovamente) nonché le stesse gioiellerie e oreficerie che commercializzano sia il nuovo che l'usato.

Le sopra richiamate attività di commercio di oro da investimento e di oggetti preziosi (sia nuovi che usati) subiscono, al momento, ricadute di leggi in materia

antiriciclaggio, così come sotto riassunte, solo ed esclusivamente, nel rispetto degli obblighi e adempimenti che seguono:

- 1) **COMMERCIO DI ORO DA INVESTIMENTO**, di cui alla Legge 7/2000 ----> adempimenti:
  - a) **“Dichiarazioni in oro”**, di cui all’art.1, comma 2, legge 7/2000, da effettuarsi per transazioni di valore pari o superiori a Euro 12.500,00;
  - b) **S.O.S.** (Segnalazioni di Operazioni Sospette), di cui all’art. 41 del Dlgs n.231/07, disposte dall’art. 10, comma 2, lettera e), numero 1).
- 2) **COMMERCIO IN OGGETTI PREZIOSI NUOVI E/O USATI** (gioiellieri e Compro Oro) --> adempimenti:
  - a) **S.O.S.** (Segnalazioni di Operazioni Sospette), di cui all’art. 41 del Dlgs n.231/07 disposte dall’art. 10, comma 2, lettera e), numero 2).

## **PREMESSE**

Il commercio degli oggetti preziosi usati e in particolare, l’acquisto da privati di gioielleria usata destinata a fusione per il recupero del metallo prezioso ivi contenuto (**compro oro** ovvero compra oreficeria usata), è un’attività apparsa nello scenario economico-produttivo nazionale in un periodo relativamente recente (circa 18 anni) e che, ad oggi, non ha avuto ancora una propria ufficiale identificazione e conseguente **regolamentazione normativa** di natura fiscale, amministrativa e di contrasto al riciclaggio.

A.N.T.I.C.O. – Associazione Nazionale Tutela Il Comparto dell’Oro, che rappresento nella qualità di Presidente, da quasi 10 anni è impegnata sul fronte della rappresentanza di tali operatori e sulla conseguente promozione di una normativa che regolamenti una forma di attività di impresa che è stata voluta dal mercato, ancor prima che dal legislatore o dagli stessi operatori di settore. Attività aziendale

che molto spesso, a torto o a ragione, è stata messa sotto accusa “*tout court*” a partire dalle rivendicazioni indifferenziate di pretese, di natura fiscale e amministrativa, che sono sfociate, molto spesso, in errati convincimenti.

Quanto sopra riverbera, giocoforza, su altre **attività di impresa di natura complementare** – Operatori professionali in Oro - (banco metalli, fonderie, industrie orafe, fabbricanti, intermediari, ecc.), facenti parte dell’intera filiera del commercio degli oggetti preziosi usati, che avvolgono l’intero indotto del commercio dei preziosi ivi inclusa la lavorazione dei metalli quali: oro, argento, palladio e platino di cui al Dlgs n. 251/99.

La Legge n. 7 del 17 gennaio del 2000 “Nuova disciplina del mercato dell’oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998”, ha liberalizzato e disciplinato il mercato dell’oro, contemplando previsioni normative specifiche per il commercio dell’Oro da investimento (prerogativa solo di Banca d’Italia) e del Materiale d’oro ad uso industriale esercitato da soggetti Operatori Professionali in oro di cui all’art. 1, comma 3, ma **tralasciando, quindi, qualsiasi disposizione normativa in materia di commercio di oggetti preziosi usati** esercitato sia da parte di “compro oro”, sia da parte di gioiellerie, banco metalli, e altri operatori.

Pertanto, l’unica legge di riferimento in materia di oggetti preziosi, come anticipato, è il R.D. n. 773 del 1931 – T.U.L.P.S. (Testo Unico di Leggi di Pubblica Sicurezza), che agli artt. 126, 127 e 128 regola il commercio, all’ingrosso e al dettaglio, la mediazione e la loro fabbricazione. E’ agevolmente constatabile, che in tale normativa, si registra l’assenza, o non vi sia alcun riferimento specifico alle parole “**oggetti preziosi usati**”, riferendosi allo stato fisico e merceologico degli oggetti preziosi disciplinati e soggiacenti alla medesima norma di specie.

Alla luce di quanto sopra esposto, si può affermare che l'assenza di una **legge organica** del settore aurifero in generale, mirata a coinvolgere tutti gli attori appartenenti al comparto nell'intero indotto produttivo e commerciale, ha reso tali attività (cioè: a) acquisto di oggetti preziosi usati da compro oro, gioiellerie e oreficerie, intermediari, banco metalli, ecc.; b) attività di lavorazione, trasformazione e fusione di oggetti e metalli preziosi effettuata da aziende industriali e artigianali del settore preziosi, quali banco metalli, fonderie, ecc.; c) commercio di oro da investimento e altri metalli preziosi, nonché di diamanti e altre pietre preziose), **suscettibili di infiltrazioni criminali**, dedite alla commissione di reati quali la ricettazione, il riciclaggio, l'usura, l'evasione fiscale, le truffe e altro.

Negli ultimi anni, quindi, a causa della mancanza di strumenti idonei ed efficienti volti a carpire una maggiore **tracciabilità**, sia dei soggetti che delle relative transazioni commerciali poste in essere dagli operatori del settore, si sono registrati alcuni **fenomeni legati al riciclaggio** di denaro e di beni appartenenti al comparto specifico del commercio e della lavorazione degli oggetti preziosi, nonché dei **metalli preziosi** in genere, sotto qualsiasi forma e sostanza rappresentati e facenti parte dell'intera filiera aurifera.

Tali fenomenologie si ritengono **non solo riconducibili all'esercizio della tipica attività di "compro oro"**, ovvero della compra oreficeria usata da privati e/o da aziende, ma anche, a quelle attività aziendali esercitate dai cosiddetti Operatori professionali in Oro (rif. Legge 7/2000), come i banco metalli e le fonderie, che si occupano della lavorazione, trasformazione e fusione dell'oro industriale con relativa commercializzazione dell'oro da investimento, che orbitano nell'indotto tipico, e in assenza delle quali, l'esercizio della raccolta di preziosi usati non avrebbe né luogo, né economicità, né colleganza e necessaria propedeuticità.

## **ANTIRICICLAGGIO E ACQUISTO DI OGGETTI PREZIOSI USATI ANCHE IN FORMA OCCASIONALE E/O SECONDARIA**

Per quanto rappresentato, l'intero apparato del commercio degli oggetti preziosi usati, e del commercio e lavorazione dell'oro, **necessitano**, al fine di garantire la piena tracciabilità della compravendita e permuta degli medesimi preziosi usati, di misure di contrasto, al riciclaggio di danaro e/o beni, e alla commissione di altri reati connessi al settore aurifero; oltre, al fatto che i relativi presidi da introdurre, siano riferibili, giocoforza, e come già previsto nel presente testo di legge in discussione, anche a tutti quei soggetti che esercitano l'attività di compravendita di oggetti in oro e di preziosi usati, all'ingrosso e al dettaglio, in forma **occasionale e/o secondaria**, così come accade ai commercianti gioiellieri, orefici e orafi, sempre più dediti alla compravendita anche dell'usato.

Infatti, viene molto difficile pensare al contrario, tenuto conto che tantissime attività orafe – gioielliere, negli ultimi anni in Italia, si sono convertite (vedi dati sotto riportati) anche in attività di compravendita di preziosi usati, non solo esercitando tale pratica commerciale in forma occasionale e/o secondaria alla propria attività principale, ma riponendola, finanche, al centro del proprio business aziendale. Così come, per converso, i cosiddetti “compro oro”, dediti all'acquisto di preziosi usati da privati con successiva cessione degli oggetti a fusione, si sono dovuti estendere all'attività di commercio al dettaglio di oggetti usati rigenerati, o addirittura alla compravendita di oggetti preziosi nuovi, divenendo, così a tutti gli effetti gioiellerie/compro oro.

### **A) CONSIDERAZIONI**

- Dopo il boom dei “compro oro” con la loro conseguente riduzione di circa il 32% (vedi tabelle dati sotto) negli ultimi due anni, da una parte, e la trasformazione

del 63% (rif. tabelle dati sotto) delle gioiellerie anche in attività di comproreficeria usata, dall'altra, (causa i bassi ricavi registrati solo dalle vendite degli oggetti nuovi), le due attività tipiche del mondo della compravendita degli oggetti preziosi (sia nuovi che usati), nella stragrande maggioranza dei casi, si sono intergrate, confuse, mischiate, fino a tal punto da non consentire un'adeguata distinzione netta tra loro e le rispettive attività svolte".

- Non si possono porre le due categorie su un piano diverso dal punto di vista dell'impatto normativo, ormai il limite di demarcazione tra l'una e l'altra è molto sottile, basti pensare a quante gioiellerie negli ultimi tempi espongono fuori del proprio negozio la leggenda "**acquistiamo oro usato**", e a quanti negozi di compro oro esercitano anche l'attività di rivendita dell'usato e/o del nuovo; questo perché, i primi, palesemente, hanno ritenuto opportuno ricavare parte dei loro profitti anche dall'acquisto dell'usato, mentre, i secondi, sotto richiesta del mercato, si dedicano anche alla rivendita degli oggetti preziosi usati, rigenerati e/o nuovi, assumendo, così, la qualifica di gioiellerie. Tanto è stato reso possibile anche dall'abolizione del divieto, nello stesso locale commerciale, del commercio all'ingrosso e al dettaglio disposto dal decreto legislativo n. 147/2012, art. 8", comma 2, lett. c)".
- L'assenza di tale e/o eventuale previsione specifica antiriciclaggio per taluni soggetti, oltre che al mancato rispetto del principio di pariteticità (vedi dati statistici sotto riportati), presterebbe il fianco ad agevoli **manovre elusive**, come quella di una semplice inversione del codice Ateco (attività economiche), dall'attività di "compro oro" a quella del gioielliere. Quanto sostenuto si evince, esplicitamente, sia dai **dati statistici** (vedi tabella sotto) che codesta Associazione scrivente ha rilevato sul campo, sia da ultimi fatti di cronaca registrati sul territorio nazionale e pubblicati su quotidiani come: "VARESE NEWS Busto

Arsizio/Altomilanese”, dal titolo “Compro Oro e Gioiellerie, 4.000 euro di multe” del 10/03/2017; “LEGNANO NEWS”, DAL TITOLO “Controlli a gioiellieri e compro oro: sanzionati due attività” del 10/03/2017.

- Quanto sostenuto sopra, inoltre, trova fondamento nelle previsioni statuite dall’art. 15, comma 2, lettera l), della Legge n. 170/2016 (legge di delegazione europea), che recita: “ l) al fine di monitorare e di contrastare i fenomeni criminali, compresi il riciclaggio di denaro e il reimpiego di proventi di attività illecite connessi o comunque riconducibili alle attività di **compravendita all'ingrosso e al dettaglio di oggetti in oro e di preziosi usati**, da parte di operatori non soggetti alla disciplina di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, predisporre una **disciplina organica di settore** idonea a garantire la piena tracciabilità e registrazione delle operazioni di acquisto e di vendita dei predetti oggetti, dei mezzi di pagamento utilizzati quale corrispettivo per l'acquisto o per la vendita dei medesimi e delle relative caratteristiche identificative, nonché la tempestiva disponibilità di tali informazioni alle Forze di polizia, a supporto delle rispettive funzioni istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e l'individuazione di specifiche sanzioni, di natura interdittiva, da raccordare e coordinare con la normativa di pubblica sicurezza stabilita dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; tanto in recepimento delle linee guida della UE contenute negli indirizzi previsti nella IV<sup>a</sup> Direttiva Ue n. 849/2015 a seguito delle indicazioni fornite dagli Organismi Finanziari Comunitari e Nazionali posti a presidio e vigilanza dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.
- Anche il CSF (Comitato di Sicurezza Finanziaria), nella propria relazione 2014 in materia di rafforzamento dei presidi antiriciclaggio, aveva segnalato letteralmente:



“I “compro-oro” sono una categoria di operatori eterogenea, attualmente tenuta al solo obbligo di segnalazione di operazioni sospette. La categoria ha avuto una rapida diffusione su tutto il territorio nazionale, favorita dall’impennata dei prezzi dell’oro e dalla congiuntura economica negativa che ha inciso sulla capacità reddituale dei soggetti più deboli rendendoli bisognosi di immediata liquidità.

Omissis

Tuttavia, la quantificazione puntuale e il monitoraggio a fini preventivi e repressivi degli esercenti l’attività di “compro-oro” è quasi impossibile: le autorità inquirenti incontrano **non poche difficoltà nel distinguerli dalle normali gioiellerie**, dal momento che utilizzano, per la registrazione alla camera di commercio, la stessa codifica merceologica di queste, con evidenti difficoltà nel quantificarli o identificarli separatamente: d’altro canto, **molte gioiellerie/oreficerie si sono convertite in “compro-oro”** a causa del calo delle vendite di oggetti preziosi nuovi”.

## B) DATI STATISTICI

### ULTIMI DATI STIMATI

Fonte - A.N.T.I.C.O.

#### ANNO 2014

	<b>COMPRO ORO</b>	<b>GIOIELLERIE</b>
POPOLAZIONE ITALIANA	60.975.612	60.975.612
MEDIA NEGOZI PER N° ABITANTI	1 NEGOZIO OGNI 5.200 ABITANTI	1 NEGOZIO OGNI 3.387 ABITANTI
<b>TOTALE OPERATORI</b>	<b>11.726</b>	<b>18.000</b>

TOTALE OPERATORI DEDITI AL COMMERCIO DEGLI OGGETTI PREZIOSI NUOVI E USATI: **29.726**

#### ANNO 2016

##### ANDAMENTI dal 2014 al 2016:

i negozi "compro oro" hanno subito un calo per chiusura del **32%**

le gioiellerie hanno subito un calo per chiusura del **7,78%**

circa il **63%** delle gioiellerie/oreficerie sono diventate anche "compro oro"

circa il **18%** di "compro oro" sono diventate anche gioielleria (rivendita nuovo)

circa il **40%** di "compro oro" sono diventate anche vendita oggetti preziosi usati

##### NUMERO UNITA' OPERATORI DEDITI AL COMMERCIO DEGLI OGGETTI PREZIOSI NUOVI E USATI

	<b>COMPRO ORO</b>	<b>GIOIELLERIE</b>
POPOLAZIONE ITALIANA	59.797.000	59.797.000
MEDIA NEGOZI PER N° ABITANTI	1 NEGOZIO OGNI 7.500 ABITANTI	1 NEGOZIO OGNI 3.602 ABITANTI
<b>TOTALE OPERATORI</b>	<b>7.974</b>	<b>16.600</b>

### DI CUI:

<b>CATEGORIE</b>	<b>UNITA'</b>	<b>QUANTITA' ANNUA: RACCOLTA DI ORO IN OGGETTI PREZIOSI USATI</b>	<b>VOL. D'AFFARI ANNUO: RACCOLTA DI ORO IN OGGETTI PREZIOSI USATI</b>
1^ COMPRO ORO	3.349	32.140 KG	€ 884.193.408
2^ COMPRO ORO + NUOVO	1.436	6.888 KG	€ 189.488.880
3^ COMPRO ORO + USATO	3.189	22.960 KG	€ 631.651.608
4^ GIOIELLERIE	6.142	=	=
5^ GIOIELL. + COMPRO ORO	10.458	37.649 KG	€ 1.035.718.488
<b>TOTALE</b>	<b>24.574</b>	<b>99.637 KG = 99,64 T</b>	<b>€ 2.741.052.384 = € 2,75 MLD</b>

### RIEPILOGO GENERALE

TOT. OPERATORI DEDITI AL COMMERCIO DEGLI OGGETTI PREZIOSI NUOVI E USATI	<b>24.574</b>
TOT. ANNUO TONNELLATE DI ORO RACCOLTE DA OGGETTI PREZIOSI USATI	<b>99,64 tonnellate</b>
TOT. VOLUME D'AFFARI ANNUO RICAIVATO DALLA RACCOLTA DI ORO IN OGGETTI PREZIOSI USATI	<b>2,75 Miliardi (euro)</b>

### LEGGENDA

- 1^ CATEGORIA = COMPRO ORO (SOLO ACQUISTO USATO ALL'INGROSSO CON RIVENDITA A FONDERIE)
- 2^ CATEGORIA = COMPRO ORO + NUOVO (PRINCIPALE ACQUISTO USATO + SECONDARIA GIOIELLERIA)
- 3^ CATEGORIA = COMPRO ORO + USATO (ACQUISTO USATO + RIVENDITA USATO AL DETTAGLIO)
- 4^ CATEGORIA = GIOIELLERIE (ESCLUSIVAMENTE COMPRAVENDITA NUOVO)
- 5^ CATEGORIA = GIOIELLERIE + COMPRO ORO (PRINCIPALE GIOIELLERIE + SECOND. ACQUISTO USATO)

### PARAMETRI E DATI ECONOMICI

- QUANTITA' DI ORO (diff.carati) IN OGGETTI PREZIOSI ACQUISTATI DA PRIVATI (MENSILE): **800 GRAMMI**
- PREZZO DELL'ORO PURO AL FIXING (20/03/2017 ORE 10:53) = **36,83 PER GRAMMO**
- PREZZO DI ACQUISTO (MEDIA NAZIONALE) OFFERTO DAL NEGOZIO COMPRO ORO = **EURO 24,50/g**

Alla luce di quanto esposto, esaminato, quindi, l'Atto di Governo n. 390, sottoposto all'esame delle Commissioni parlamentari, la scrivente Associazione - A.N.T.I.C.O., propone le seguenti osservazioni:

**articolo 1 (Definizioni):**

si ritiene opportuna una più dettagliata e specifica definizione dell'“operazione di compro oro”, rif. lettera o); necessiterebbe prevedere espressamente sotto la parola “compravendita”, la possibilità di esercitare l'attività di specie sia al dettaglio (acquisto con rivendita al pubblico di preziosi usati) che all'ingrosso (acquisto di oggetti preziosi da privati destinati alla fusione presso altri operatori economici preposti).

**articolo 2 (Finalità e ambito di applicazione):**

per una maggiore uniformità di intervento, che non tralasci alcuna attività facente parte integrante del comparto aurifero, oltre a quello strettamente legato alla compravendita degli oggetti preziosi usati, si ritiene più opportuno estendere tali prescrizioni legislative contenute nell'Atto di Governo n. 390 de quo, in modo più omogeneo tra vari i soggetti (operatori) interagenti nel medesimo comparto aurifero per ogni loro appartenenza;

**articolo 3 (Registro degli operatori compro oro):**

in riferimento a quanto disposto, vista la finalità agevolmente raggiungibile, si ritiene più opportuno, in sostituzione dell'istituendo registro gestito dall'OAM, utilizzare il codice attività (ATECO), di cui alla previsione dell'art. 14 (specifico per l'attività di compro oro), attraverso il quale ottenere, in qualsiasi momento, un elenco dettagliato dei soggetti esercenti la particolare attività di impresa; questo, direttamente consultando il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di appartenenza, nonché quello nazionale. Con ciò, si raggiungerebbe una maggiore

razionalizzazione delle risorse attive, ottimizzando la qualità e quantità di lavoro in modo più efficiente.

Si osserva, altresì, che quanto riservato all'OAM in merito alla funzione allo stesso attribuita, tale attività istruttoria viene già espletata dalle Questure in relazione ai requisiti di onorabilità professionalità dei soggetti richiedenti. Da più, la P.A.S. (polizia amministrativa e sociale), organo deputato al controllo sul rispetto delle prescrizioni normative di pubblica sicurezza, rappresentando un Ufficio della stessa Questura, svolge sia attività preventiva di verifica dei requisiti, che quella successiva di controllo sul rispetto della norma.

Al fine di migliorare, ulteriormente, l'individuazione dei soggetti esercenti la determinata attività, nonché per conferire maggior immediatezza delle informazioni, si sarebbe potuto intervenire a monte, con la previsione di **una licenza ad hoc dedicata esclusivamente al commercio dei preziosi usati**; questo, in luogo della vigente licenza generica rilasciata per il commercio dei preziosi (sia nuovi che usati). Tanto avrebbe permesso di ottenere, nell'immediatezza, elenchi stilati per la gestione delle attività di verifica e controllo in capo a un unico organo, in modo da evitare duplicazioni di verifiche dei medesimi requisiti, presupposti e rispetto di norme;

#### **articolo 4 (Obblighi di identificazione della clientela):**

tale previsione prevede l'obbligo all'identificazione del soggetto attraverso documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente con le modalità previste dall'articolo 18 del D.lgs. 231/2007, lettera a). Quest'obbligo essendo simile a quello previsto dal TULPS, in quanto corrispondente alla parte semplificata di adeguata verifica prevista dall'art. 18, comma 1, lettera a), risulterebbe già adempiuto dalle attuali operazioni di osservanza al Testo unico di pubblica sicurezza previste per i soggetti interessati.

In riferimento alla tracciabilità, si sostiene che il limite a € 1.000,00 previsto per l'uso del contante nelle operazioni di acquisto e vendita, rispetto al limite previsto dall'articolo 49 del Dlgs 231/2007 per ogni categoria di attività di impresa, sembra essere, nel caso di specie, una discriminante passibile di **incostituzionalità**, rafforzata dal fondato dubbio che tale misura prevista possa raggiungere gli obiettivi prefissati.

**articolo 5 (Tracciabilità delle operazioni di compro oro), comma 1:**

si ritiene alquanto illogico e ridondante l'utilizzo di un conto corrente dedicato (in via esclusiva, di cui all'art. 1, comma1), da parte di soggetti operatori economici con partita IVA, per le transazioni finanziarie eseguite, in via esclusiva, in occasione del compimento di operazioni di compro oro; tanto, in quanto sussiste già un obbligo, contemplato dal D.M. n. 309/2003, che prevede l'utilizzo di un conto corrente fiscale, appositamente movimentato, solo ed esclusivamente per le operazioni aziendali;

**Comma 2:** appare alquanto improbabile poter integrare la scheda, al momento dell'acquisto, con le informazioni previste dalla lettera g) dello stesso comma 2. Sarebbe stata opportuno specificare un'adeguata e corrispondente modalità operativa che non generi alcun equivoco in sede di controllo da parte dei soggetti preposti a tale funzione.

**articolo 7 (Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette):**

si coglie con favore la previsione del comma 2 dell'articolo n. 7 dell'Atto all'esame, e in particolar modo, la disposizione in capo all'UIF in merito alla redazione degli indicatori di anomalia di settore, adottati ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettere d) ed e), del decreto antiriciclaggio.

Si segnala, altresì, che tale obbligo (segnalazioni delle operazioni sospette – S.O.S.), in capo ai Compro oro, era già previsto dalla lettera e) del comma 2, dell'articolo 10 del D.lgs. 231/2007.